



ESENTE

22457/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA, dott.ssa Maria C [redacted] ha

pronunciato la seguente)

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n.10132/15 R.G. promossa dai sig.ri [redacted] ELEONORA (C.F. : [redacted]) e [redacted] CO (C.F. : [redacted]) elettivamente domiciliati in Roma alla Via San Tommaso d'Aquino , c.n. 90 presso lo studio dell'Avocat Massimiliano Cesareo che li rappresenta e difende in virtù di procura come da separato foglio allegato .

ATTORI

CONTRO

RYANAIR LIMITED in persona del suo legale rappresentante pro tempore .

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO : compensazione pecuniaria e risarcimento danno a seguito di cancellazione volo aereo .

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri [redacted] e P [redacted] convenivano in giudizio la società RYANAIR LTD in persona del suo legale rappresentante pro tempore per ivi sentirla , una volta acclarato l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea convenuta , condannare la stessa al pagamento della somma pari ad euro 250,00 per ciascun istante , a titolo di

compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n. 261/04 per il ritardo superiore a tre ore del volo FR 7050 del 24-08-2014 in partenza alle ore 21.20 dall'aeroporto di Lamezia Terme con arrivo programmato all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 22.30 , od al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia , il tutto con refusione delle spese e diritti di causa . Rappresentavano al riguardo di avere stipulato un contratto di trasporto aereo a/r con la compagnia convenuta per la tratta Lamezia Terme/Roma Fiumicino con partenza dall'aeroporto calabrese alle ore 21.20 ed arrivo all'aeroporto capitolino alle ore 22.30 ; che l'aereo della convenuta compagnia aerea atterrava a Roma Fiumicino alle ore 1.59 a.m. con un ritardo superiore alle tre ore ; che gli istanti inoltravano alla Costumer Service Department la richiesta di compensazione pecuniaria pari ad euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero) , essendo la tratta aerea inferiore a 1.500,00 chilometri ; che tale richiesta rimaneva , però , priva di riscontro , avendo la compagnia aerea invocato la sussistenza di inaspettati ed imprevedibili problemi di tipo tecnico all'aeromobile che rendevano di fatto impossibile la partenza all'orario previsto . La convenuta compagnia aerea rimaneva contumace . Veniva richiesta ed ammessa la prova testimoniale ; una volta istruita la causa , venivano precisate le conclusioni dal procuratore di parte istante , così come riportato sopra , venivano depositate note autorizzate , e causa , dunque , veniva discussa e trattenuta per la decisione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio : ed invero , ha documentato in modo idoneo e sufficiente l'esistenza del contratto aereo (produzione biglietti aerei di

cui al doc. n. 1) ; il ritardo del volo FR 7050 del 24-08-2014 in partenza alle ore 21.20 dall'aeroporto di Lamezia Terme con arrivo programmato all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 22.30 e con arrivo effettivo alle ore 1.59 , sia tramite la documentazione versata in atti sia mediante la prova testimoniale espletata . Va tenuta presente al riguardo la normativa speciale sul trasporto aereo di cui alla Convenzione Internazionale di Varsavia del 12-10-1929 , di cui alla Convenzione di Montreal del 28-05-1999 , di cui alla Carta del passeggero del 23 giugno 2000 , di cui al Regolamento Comunitario n. 261/04 e di cui al D.Lgs. n. 69/2006 . Va osservato che la Corte di Giustizia europea con sentenza resa nella causa N. 581/10 , ricalcando altre decisioni dello stesso tenore , ha stabilito che qualora i passeggeri raggiungano la loro destinazione finale con tre ore o più di ritardo rispetto all'orario fissato nel contratto di trasporto , questi hanno diritto di ottenere dalla compagnia aerea una compensazione monetaria compresa fra euro 250,00 ed un importo maggiore da determinarsi sugli effettivi chilometri da percorrere . Orbene , nel caso di specie , sembra che possa trovare piena applicazione l'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 , che prevede espressamente oltre , all'obbligo di assistenza immediata al passeggero da parte degli operatori della compagnia aerea , anche , in caso di ritardo o di cancellazione , una compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 per tutte la tratte aeree inferiori o pari a 1.500,00 Km ; ad euro 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500,00 Km ed entro i 3.500,00 Km ; euro 600,00 , per tutte le tratte aeree che superano i 3.500,00 Km . Orbene , nel caso di specie , la tratta aerea de qua è una tratta intracomunitaria inferiore ad 1.500,00 Km , e , dunque , la compensazione prevista per ciascun passeggero è di euro 250,00 , così come richiesto dagli stessi istanti ; quindi , tenendo conto della previsione normativa di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 261/04 , si ritiene che possa riconoscersi a titolo di compensazione monetaria dovuta agli istanti la somma complessiva di euro

500,00 (euro 250,00 x 2) . Va ancora osservato che la convenuta compagnia aerea , rimanendo contumace , non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo che possa indurre a ritenere sussistenti circostanze caratterizzate dall'imprevedibilità e/o dall'invincibilità (caso fortuito o forza maggiore) che possano , dunque , escludere l'applicabilità della compensazione pecuniaria . Alla luce di tali considerazioni , la domanda va accolta , con il riconoscimento di euro 250,00 a titolo di compensazione monetaria per ciascun passeggero . Infine , le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo , atteso il valore della causa , l'attività svolta , ed i parametri di cui al DM n. 55/14 .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di RYANAIR LTD -in persona del suo legale rappresentante pro tempore , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda , e per l'effetto , 2) condanna la convenuta compagnia aerea al pagamento a favore degli istanti di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun istante), oltre al pagamento delle spese di causa , spese che liquida in euro 330,00 per diritti , ed euro 50,00 per esborsi , oltre accessori di legge .

ROMA, li 28/05/17 .

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa [REDACTED])



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 9.8.17
IL CANCELLIERE
[REDACTED]